

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Servizio Relazioni Sindacali e Contrattazione Decentrata
Ufficio Supporto al Comitato Unico di Garanzia

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246";
- Vista la Legge n. 183 del 4/11/2010 (c.d. Collegato Lavoro) ed in particolare l'art.21, comma 1, lett. c) che nell'innovare l'art. 57 del d.lgs. 165/2001 ha previsto che *“le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”*;
- Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/03/2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità avente ad oggetto: *“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”*;
- Visto inoltre, che le predette Linee Guida stabiliscono che il Comitato Unico di Garanzia assorbe ed unifica le precedenti funzioni e competenze dei Comitati per le pari opportunità e dei Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
- Visto il D.R. n.1458 del 4 luglio 2012 di costituzione del *“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”* dell'Università della Calabria (CUG);
- Visto il D.R. n. 326 del 25 febbraio 2014 di ricostituzione, per lo scorcio del quadriennio luglio 2012 – giugno 2016, del *“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”* dell'Università della Calabria (CUG);
- Visto lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria emanato con D.R. n.562 del 23 marzo 2013 ed aggiornato con D.R. n. 608 del 1/04/2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 23/05/2014, ed in particolare l'art. 2.12 nel quale è previsto, tra l'altro, che le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) debbano essere stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico;

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



- Visto il verbale della riunione del Comitato Unico di Garanzia tenutasi in data 7 aprile 2014 con il quale è stata approvata la proposta del “Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” da sottoporre all’attenzione del Senato Accademico;
- Vista la delibera del Senato Accademico della seduta del 20 maggio 2014 con la quale è stato approvato il testo del "Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” dell’Università della Calabria;
- Rilevata la necessità di procedere all’emanazione del regolamento di cui al punto precedente

DECRETA

- Art.1 E’ emanato, nel testo che segue, il Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” dell’Università della Calabria.
- Art.2 Il Regolamento di cui all’art.1 è pubblicato sul portale d’Ateneo ed ha validità di applicazione dalla data del decreto di emanazione.

Università della Calabria

Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 1 Costituzione

1. Il presente Regolamento disciplina l’attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG o Comitato) per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università della Calabria istituito con Decreto Rettorale n.1458 del 4 luglio 2012 ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. del 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall’art. 21 della L. 4 novembre 2010 n. 183) e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2011).
2. Il CUG muove dall’esperienza del Comitato Pari Opportunità, in sostanziale continuità con quest’ultimo, sia per quanto attiene ai fini perseguiti che alle modalità di funzionamento.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Art. 2

Obiettivi

1. Al Comitato sono riconosciute funzioni propositive, consultive, di verifica e monitoraggio, nell'ambito delle competenze attribuite, ai sensi della sopracitata normativa in materia, e delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.
2. In particolare, sono riferibili al Comitato tutte le attribuzioni precedentemente demandate al Comitato Pari Opportunità e al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
3. Tali competenze sono quelle previste, a titolo esemplificativo, dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, avente ad oggetto: "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".
4. Il CUG promuove la cultura delle pari opportunità, della non discriminazione, della valorizzazione delle differenze, favorendo il monitoraggio dei percorsi di carriera, le attività di formazione e ricerca volte al rispetto di tali principi, la diffusione degli studi di genere.
5. Il Comitato, pur con diverse modalità di coinvolgimento e partecipazione, svolge le sue funzioni con riferimento alle diverse componenti che lavorano e studiano nell'Ateneo.
6. Per il migliore raggiungimento dei propri obiettivi, il Comitato può aderire, partecipare e collaborare, con propri rappresentanti, a riunioni, incontri, convegni, reti di Comitati, tavoli di lavoro e quant'altro risulti utile allo svolgimento della propria attività e congruo con i suoi obiettivi.

Art. 3

Durata

1. Il Comitato ha durata quadriennale.
2. Alla scadenza del mandato, le funzioni previste dall'incarico sono esercitate fino alla nomina delle/dei nuove/i componenti.
3. Eventuali dimissioni anticipate vanno comunicate per iscritto al/alla Rettore/Rettrice e alla/al Presidente del Comitato, nel caso si tratti di componenti che non rivestono tale funzione.
4. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, a qualsiasi titolo, i/le componenti subentranti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
5. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

Art. 4

Composizione

1. Il CUG è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione (artt. 40 e 43 D.Lgs. 165/2001), e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che lo sostituisce in caso di impedimento.
3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 1 del presente articolo, saranno effettuate con riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG.
4. Il/la Presidente del CUG è nominata dal Rettore ed è scelta tra gli appartenenti ai ruoli dello stesso Ateneo, in possesso di elevate capacità ed esperienze nelle materie di competenza del CUG.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Art. 5 Presidente

Il/la Presidente:

1. rappresenta il CUG sia all'interno dell'Amministrazione dell'Ateneo, sia all'esterno, con particolare riguardo agli organismi territoriali e nazionali competenti nelle materie di lavoro del CUG;
2. convoca le sedute del CUG, predisponendo gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione e presiede i lavori della seduta;
3. cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
4. sottopone al CUG la relazione annuale per l'approvazione da parte del medesimo e cura il successivo invio al Rettore e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
5. nomina il/la vicepresidente che lo/la rappresenta in caso di assenza o impedimento.

Art.6 Compiti e funzioni

1. Il CUG promuove le Pari Opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età, la condizione detentiva.
2. Esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato ed integrato dall'articolo 21 della Legge 183/2010, e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità.
3. Si impegna a realizzare la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predisponde piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.
4. Sostiene la diffusione della cultura delle Pari Opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale.
5. Attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
6. Assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio, anche sulla base dei dati, delle informazioni e della documentazione forniti dall'Ateneo, necessari a garantirne l'effettiva operatività.
7. Il CUG approva annualmente una relazione in cui vengono evidenziate le attività svolte e i risultati raggiunti.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Art.7

Convocazioni

1. Il CUG viene convocato di norma dal/dalla Presidente almeno quattro volte all'anno, anche su richiesta di una/o dei/le componenti. La convocazione, completa dell'ordine del giorno e della documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti, viene inviata a mezzo e-mail almeno cinque giorni prima della riunione o almeno tre giorni in caso di urgenza.
2. Alle sedute sono invitati a partecipare i componenti effettivi. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione i medesimi sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta alla/al proprio supplente nonché alla/al Presidente per il tramite dell'ufficio di supporto al Comitato Unico di Garanzia.
3. La seduta è validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti.
4. I componenti del CUG nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 8

Deliberazioni

1. Le sedute sono valide qualora vi partecipi la metà più uno degli aventi diritto al voto. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza.
2. In caso di assenza delle/dei componenti effettivi, hanno diritto al voto le/i componenti supplenti legittimamente presenti alla riunione ;
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dalle/dai presenti generalmente con votazione palese.;
4. Quando lo ritenga opportuno la/il Presidente, o 1/3 delle/dei componenti ne facciano espressa richiesta, la votazione può avvenire a scrutinio segreto, salvo il caso in cui il voto segreto non sia ammesso ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.
5. Le funzioni di Segretaria/o verbalizzante sono svolte da una/un funzionaria/o, assegnato alla struttura di supporto, che partecipa alle riunioni a titolo consultivo.
6. Per ogni seduta viene redatto un apposito verbale, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e dalla/dal Presidente.
7. Il verbale viene inviato via e-mail ai componenti del Comitato e viene sottoposto ad approvazione nella prima seduta successiva.

Art. 9

Risorse

1. L'Ateneo mette a disposizione del Comitato risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalle normative e dal presente regolamento. Tra queste, in particolare: una sede appropriata, personale di segreteria, un budget annuale, strumenti che favoriscano la comunicazione, quali ad esempio una sezione del sito web di Ateneo.
2. La dotazione del budget è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del programma di spesa deliberato dal Comitato.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



2. Ai fini del presente regolamento, sono incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h) e dell'art. 30 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Presidente e tutti i componenti del Comitato, il personale incaricato del servizio di segreteria, il personale incaricato dell'archiviazione informatica dei dati trattati dal Comitato ed eventuali altri soggetti individuati dall'Ateneo.
3. L'incarico ha inizio a seguito del perfezionamento del relativo atto di nomina quale componente del Comitato e termina al momento della cessazione dallo stesso.
4. I dati personali trattati dagli incaricati sono quelli di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.
5. I dati sensibili trattati e conservati dagli incaricati sono quelli individuati dall'Ateneo, in applicazione delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al sopracitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11

Obblighi degli incaricati

1. Gli incaricati si impegnano, in particolare, a:

- trattare i dati personali rispettando i principi di necessità, di liceità e di qualità dei dati (artt. 3 e 11 del Codice), avendo cura di applicare le previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali o il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, in modo da avvalersi di informazioni personali e modalità di trattamento proporzionate ai singoli scopi. Il trattamento avviene dando applicazione effettiva e concreta al principio di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il quale vieta di trattare informazioni o di effettuare operazioni che non siano realmente indispensabili per raggiungere determinate finalità previste specificamente (artt. 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 5 e 9, e 112 del Codice);
- utilizzare i dati personali per le attività ed il tempo strettamente necessari all'espletamento dei compiti assegnati ed a compiere le sole operazioni di trattamento a ciò strumentali;
- non diffondere o comunicare a terzi non autorizzati i dati personali e gli esiti della trattazione dei dati, fatte salve le pertinenti comunicazioni al Comitato;
- attenersi alle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dal Codice (articoli da 31 a 36).

Art. 12

Norme finali

1. Il presente Regolamento, è approvato dal Senato Accademico, ed entra in vigore dalla data del relativo Decreto Rettorale di emanazione.
2. Esso è reso pubblico mediante inserimento dello stesso sul portale di Ateneo. Le stesse forme e modalità saranno utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Il Rettore
(Prof. Gino Mirocle Crisci)